

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 29

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Modifica dell'elettorato attivo per il Senato

ONOREVOLI SENATORI. — La prima scelta politica che in un regime democratico l'individuo compie allorchè, diventato adulto, è in grado di percepire i valori fondamentali dell'uomo e della storia, è una scelta che si dirige verso un'idea universale, un principio astratto, un progetto di società. In una fase successiva tale opzione si trasforma nell'adesione ad una ideologia corrente, ossia ad un partito politico, e si attua attraverso la tipica manifestazione di volontà e di libertà connessa ai diritti civili e politici assicurati a tutti i cittadini: l'esercizio del voto, che la nostra Costituzione considera insieme diritto e dovere (articolo 48, secondo comma).

La stessa Carta costituzionale configura il diritto di voto secondo un modello unitario,

nel senso che l'elettorato attivo spetta a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età (articolo 48, primo comma), con la sola eccezione rappresentata dal primo comma dell'articolo 58, per il quale il Senato è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

Si tratta di una vera e propria anomalia del sistema poichè limita ingiustamente l'espressione del voto in ragione di una semplice differenza anagrafica, tanto più in quanto gli organi elettivi per i quali tale differenza viene sancita sono chiamati a svolgere funzioni costituzionali identiche.

Va peraltro ricordato che la norma in questione aveva suscitato forti critiche in seno

alla stessa Assemblea Costituente. In particolare l'onorevole Jacometti aveva osservato: «Questa è una delle incongruenze, delle cose illogiche ed assurde, escogitate soltanto per capriccio e per poter affermare che fra le due Camere una differenza esiste. Non si capisce perchè, mentre la Camera è eletta da elettori di 21 anni, gli elettori fra 21 e 25 siano scartati per il Senato. Essi sono capaci per una elezione, ma non per l'altra. La cosa ha i suoi riflessi e le sue conseguenze logiche. Si tende, attraverso questo metodo, ad avere un corpo elettorale scelto, di élite... E questo significa svalutare la prima Camera nei confronti della seconda».

Quelle critiche sono oggi quasi tutte valide; alcune, anzi, acquistano una incidenza ancora più marcata, se si pensa che, con l'abbassamento della maggiore età a 18 anni, circa il 13,5 per cento degli elettori (pari a 3 milioni e mezzo di giovani) vota per la Camera e non per il Senato. Poichè la prima scelta che l'elettore compie è quella del partito, e successivamente, in coerenza con la scelta operata, quella degli uomini, la estensione ai diciottenni del voto anche per il Senato non appare contraddetta neppure dal diverso sistema elettorale

operante alla Camera rispetto a quello previsto per il Senato.

Del resto, l'esperienza suggerisce che la differenza di percentuali fra Camera e Senato è stata sempre insignificante, anche perchè il sistema uninominale previsto per la elezione del Senato è su base proporzionale e, pertanto, privilegia pur sempre il simbolo (ossia il partito) rispetto alla scelta personale: nel senso, cioè, che la persona del candidato può influenzare l'elettore, ma non fino al punto da renderlo indifferente rispetto alla scelta del simbolo.

Tutto ciò dimostra che non esiste alcun apprezzabile motivo per differenziare l'elettorato attivo in relazione all'una o all'altra Camera, sicchè lo specifico requisito anagrafico stabilito per la partecipazione all'elezione del Senato appare privo di razionale fondamento e va soppresso, riconducendosi l'elettorato attivo per entrambi i rami del Parlamento ad un unico parametro uguale per tutti i cittadini.

A questa finalità corrisponde il presente disegno di legge di revisione costituzionale, composto da un solo articolo, con il quale viene stabilita la perfetta equiparazione fra gli elettori della Camera e quelli del Senato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che, secondo la legge, votano per la Camera dei deputati».